

Regolamento sull'imposta di soggiorno nella Città di Maranello

Approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 25 del 13/04/2012
Pubblicato all'albo il 20/04/2012
Entrato in vigore il 07/05/2012
Modificato con delibera del Consiglio Comunale nr. 35 del 30/05/2012
Entrato in vigore il 12/06/2012
Modificato con delibera del Consiglio Comunale nr. 11 del 7/02/2017
Entrato in vigore il 01/03/2017
Modificato con delibera Consiglio Comunale nr. 56 del 28/07/2022
Entrato in vigore l'1/10/2022 ai sensi dell'articolo 13, comma 15 -quater, del
Decreto Legge 201/2011 convertito in legge 22/12/2011, n.214 il regolamento per la
disciplina dell'importa di soggiorno ha effetto dal primo giorno del secondo mese
successivo a quello della sua pubblicazione nel sito del Ministero dell'Economia e
Finanze -MEF.

Articolo 1 Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari.....	3
Articolo 4 Misura dell'imposta	3
Articolo 5 Esenzioni.....	4
Articolo 6 Obblighi del responsabile del pagamento e degli adempimenti d'Imposta	4
Articolo 7 Controllo e accertamento imposta	5
Articolo 9 Sanzioni	5
Articolo 10 Riscossione coattiva.....	5
Articolo 11 Rimborsi	6
Articolo 12 Contenzioso	6
Articolo 13 Funzionario responsabile dell'imposta	6
Articolo 14 Decorrenza dell'applicazione dell'imposta e norme di rinvio.....	6
Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali.....	6

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Maranello, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Maranello, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
4. Per strutture ricettive di cui al comma 2 si intendono quelle individuate agli articoli 9,12 e 13 del D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011, nonché gli immobili destinati a locazione breve, di cui all'art.4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 convertito in L. n. 96/2017.

Articolo 3 Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Maranello, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2;
2. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. 34/2020 convertito con L. n.77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o corrispettivo nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017.

Articolo 4 Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
 - b) le persone con handicap e invalidità certificata e il loro accompagnatore;
 - c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario
2. Condizione necessaria per godere delle esenzioni di cui al comma 1 è la presentazione da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, dei seguenti documenti:
 - per l'esenzione di cui alla lettera b): certificazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale competente;
 - per l'esenzione di cui alla lettera c): copia del provvedimento dell'autorità pubblica;
3. Le esenzioni previste dal comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione semestrale che i gestori delle strutture presentano entro il giorno 15 dei mesi di luglio, e gennaio.
4. Le attestazioni di cui al comma 2 devono essere conservate in originale presso la struttura ricettiva per un periodo di sei mesi a partire dalla data di invio della relativa dichiarazione semestrale

Articolo 6 Obblighi del responsabile del pagamento e degli adempimenti d'Imposta

1. Il responsabile è tenuto ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'istituzione ed applicazione dell'imposta di soggiorno, anche mediante materiale informativo all'uopo predisposto.
2. Il responsabile provvede, per conto dell'ospite, alla riscossione dell'imposta rilasciando al cliente quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede al riversamento al Comune di quanto versato a titolo d'imposta.
3. Il responsabile effettua il riversamento al Comune delle somme incassate a titolo d'imposta entro i quindici giorni dalla fine del semestre con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario allo sportello o in via telematica su apposito conto corrente dedicato;
 - b) mediante pagamento diretto allo sportello della Tesoreria;
 - c) mediante canali di pagamento telematici, o altre forme o modalità attivate dall'Amministrazione comunale;
4. A decorrere dal 01/01/2023 il responsabile comunica semestralmente al Comune entro il giorno 15 dei mesi di luglio e gennaio, le presenze complessive e il dettaglio dei pernottamenti paganti ed esenti;
5. Il responsabile inoltra la dichiarazione d'imposta esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. La dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021 entro il 30 giugno 2022.

6. Resta l'obbligo della presentazione del conto di gestione al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
7. Il responsabile è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge

Articolo 7 Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e seguenti della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, non supera 12,00 euro.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
invitare i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;

Articolo 9 Sanzioni

1. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta nonché ai soggetti passivi, si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 così come previsto dall'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020.
2. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 3, comma 2, si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto.
3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. n. 296/2006.
4. Per ogni violazione del presente regolamento, di cui all'art. 6, commi 1, 2, 5 e 8, e dell'art. 7 comma 5, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981.

Articolo 10 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente e dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 11 Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00

Articolo 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm.ed ii.

Articolo 13 Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Maranello
2. Il Funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14 Decorrenza dell'applicazione dell'imposta e norme di rinvio

1. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° settembre 2012
2. A decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 15-quater, del Decreto Legge 201/2011 convertito in legge 22/12/2011, n.214 il regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel sito del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF).

Articolo 15 Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.
2. Le misure dell'imposta potranno essere variate con delibera della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
3. La Relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione annuale e la relazione al rendiconto dovranno contenere una nota informativa sugli interventi finanziati con gli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative tributarie vigenti e al Regolamento delle Entrate Tributarie e Patrimoniali, in quanto compatibili.